COMUNE DI CHIURO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 146 **del Registro Deliberazioni**

OGGETTO: RICOGNIZIONE VINCOLI IMPOSTI DAL LEGISLATORE IN MATERIA DI RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici,** il giorno **sei** del mese di **luglio**, alle ore 18.55, nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti al momento della discussione dell'argomento in oggetto i sigg.ri:

		presente	assente
MAFFEZZINI TIZIANO	Sindaco	SI	
DELLA VALLE VALERIO	Assessore Vicesindaco	SI	
CHIESA WALTER	Assessore	SI	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il Segretario Comunale **Annalisa PANSONI.**

Il signor **Tiziano MAFFEZZINI**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che negli ultimi anni sono state approvate numerose disposizioni che hanno introdotto obblighi di riduzione e contenimento delle spese correnti degli Enti Locali, tra i quali rientrano, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, quelle di seguito riportate:

Art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010 e da ultimo modificato dall' art. 10, comma 5, del D.L n. 192 del 31.12.2014 convertito in Legge n. 11 del 27 febbraio 2015	➢ **Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.** Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31.12.2014, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. L'art. 10, comma 5, del D.L. n. 192 del 31.12.2014, convertito in Legge n. 11 del 27.02.2015, ha prorogato al 31.12.2015 il limite massimo (pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10%) dell'importo delle indennità corrisposte ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi.
Misure di contenimento delle spese previste dall'art. 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 e successive modificazioni	Un gruppo di norme contenute nei commi 7, 8, 9, 12, 13 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (c.d. "Manovra economica correttiva 2011/2012"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e s.m.i, specificano ed elencano una serie di tipologie di spesa che gli enti locali devono, a decorrere dell'anno 2011, obbligatoriamente contenere entro percentuali prefissate, o addirittura eliminare. In particolare, dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche ...omissis... non possono effettuare spese per: ➢ **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** (art. 6 , comma 8 , D.L. 78/2010) per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità; ➢ **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9, D.L. 78/2010) è preclusa la possibilità di effettuare spese per sponsorizzazioni (riduzione del 100% della spesa sostenuta nel 2009);

	➢ **missioni** (art. 6, comma 12, D.L. 78/2010) per un ammontare superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009; ➢ **formazione** (art. 6, comma 13, D.L. 78/2010) per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell' anno 2009.
Art. 1, comma 5, D.L. 101/2013 convertito dalla Legge n. 125/2013. Art. 14, comma 1, del D.L. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014	➢ **Incarichi di studi, consulenza (art. 6, comma 7, D.L. 78/2010 e art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito dalla Legge n. 125/2013)** Per l'anno 2014 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può superare l'80% del limite della spesa dell'anno 2013 (16% della spesa 2009) e, per l'anno 2015, il 75% della spesa dell'anno 2014 (15% della spesa 2009). Inoltre, fermo restando questo quadro di norme, l'art. 14, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 ("Decreto Irpef"), ha apportato ulteriori limitazioni alla spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca. Nel dettaglio, il citato comma 1 prevede che anche gli Enti Locali, a decorrere dal 2014, devono comunque contenere la spesa complessiva per i citati incarichi entro una determinata soglia che va calcolata in funzione della spesa di personale così come risultante dal conto annuale 2012. Il parametro di riferimento, che rimane fisso nel tempo e che sancisce l'impossibilità di stipulare nuovi contratti, si calcola nella percentuale del 4,2 della spesa di personale qualora essa risulti pari o inferiore a Euro 5 milioni, diversamente la percentuale scende all'1,4.
Art. 15, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge 89/2014 "Decreto Irpef"	➢ **Acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi.** Il comma 2 dell'art. 5 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ...omissis... non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 (e non più del 50% della spesa sostenuta nel 2011, quindi riduzione del 70% della spesa sostenuta nel 2011). Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Queste disposizioni non si applicano per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari volti a garantire i livelli essenziali di assistenza. Ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 purchè vengano rispettati i limiti complessivi di riduzione della spesa. La Corte dei Conti - Sezioni Autonomie, con parere n.

	26 in data 20.12.2013, ha confermato la possibilità di agire in termini complessivi di riduzione della spesa, dando facoltà agli enti locali di decidere dove e quanto tagliare fra le voci di contenimento, pur garantendo il taglio complessivo frutto dell'applicazione delle singole percentuali.
Art.1, commi 141 e 165 della Legge n. 228/12 Art. 18, comma 8 septies, del D.L. 69/2013 convertito in Legge 78/2013 Art. 10, comma 6, del D.L. 192 del 31.12.2014 convertito in Legge n. 11 del 27.2.2015	➢ **Acquisto di mobili e arredi** Per gli anni 2013 e 2014 anche gli Enti Locali devono contenere le spese per mobili ed arredi entro il limite massimo di spesa del 20% delle spese della stessa natura sostenute in media negli anni 2010 e 2011, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle stesse, connesse alla conduzione degli immobili. Inoltre il D.L. 69/2013, convertito in L. 78/2013, ha previsto all'art. 18, comma 8 septies, l'esclusione dal limite di cui sopra per gli acquisti di mobili e arredi destinati all'uso scolastico e ai servizi dell'infanzia. Per l'anno 2015, l'art. 10, comma 6, del D.L. 192 del 31.12.2014, convertito in Legge n. 11 del 27.02.2015, ha prorogato il contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi previsto al sopraccitato articolo 1, comma 141, della Legge 228 del 24.12.2012.
Art. 12 del D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011 Art. 1, comma 138, della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) Art. 10 bis del D.L. 35/2013, convertito in Legge n. 64/2013	➢ **Acquisto immobili** L'art. 1, comma 138, della Legge n. 228/2012 ("legge di stabilità 2013") ha disposto l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies all'art. 12 del D.L. n. 98/2011 ("Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011. Ai sensi della suddetta disposizione e dell'art. 10 bis del D.L. 35/2013, convertito in Legge n. 64/2013, tutte le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2014, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate, dal responsabile del procedimento, l'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto.
Art. 1, comma 146, della Legge n. 228/2012	➢ **Incarichi di consulenza in materia informatica** A decorrere dal 1° gennaio 2013 (anche) gli Enti Locali "….. possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici…."
	➢ **Misure di contenimento delle spese per canoni di locazione passiva aventi per oggetto immobili ad uso istituzionale.**

Art. 24, comma 4, del D.L. n. 66 del 26.04.2014, convertito in Legge n. 89 del 23.06.2014 Art. 10, comma 7, del D.L. n. 192/2014 convertito in Legge n. 11/2015	Dal 1° luglio 2014 anche gli Enti Locali, a seguito delle modifiche apportate dall'art 24, comma 4, del D.L. n. 66 del 26.04.2014, convertito in Legge n. 89 del 23.06.2014, devono ridurre della misura del 15% i canoni di locazione passiva aventi per oggetto immobili a uso istituzionale dovuti in base a contratti in essere, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012. A conferma di ciò la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, in data 15 ottobre 2014 ha deliberato che, allo stato attuale, la riduzione dei canoni corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per la locazione di immobili ad uso istituzionale di cui all'art. 3, comma 4, del D.L. n. 95/2012, trova applicazione, anche rispetto a contratti stipulati con enti territoriali proprietari, per i quali rimane salvo il diritto di recesso. La misura ridotta del canone, inoltre, va prevista anche nei contratti di nuova stipulazione o oggetto di rinnovo. L'art. 10, comma 7, del D.L. n. 192 del 31.12.2014 convertito in legge n. 11 del 27.02.2015, ha prorogato, anche per l'anno 2015, il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche.

Preso atto che, al fine dell'applicazione dei vincoli, vanno tenuti in considerazione anche le indicazioni fornite in questi anni da norme di legge e dalla giurisprudenza, come di seguito riportate:

TIPOLOGIA DI SPESA	ATTIVITA' RICOGNITORIA
Consulenza e studi	L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con delibera n. 6/CONTR/05 secondo cui: - negli incarichi di studio il requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale in cui saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte relative; - gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Tali incarichi, anche se non contemplati nel testo dell'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, sono comunque soggetti al taglio in quanto rappresentano una sotto-tipologia degli incarichi di studio; - gli incarichi di consulenza riguardano le richieste di pareri ad esperti. L'attività ricognitoria deve tener conto delle spese per gli adempimenti obbligatori di legge, mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione. Pertanto, vanno esclusi gli incarichi riferiti a:

	- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati quali per gli adempimenti di cui alla L. 81/2008 e alla L. 190/2012; - rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione.
Spese di rappresentanza	Nell'ambito del quadro normativo attuale non esistono norme specifiche che disciplinano le spese di rappresentanza ed i presupposti che permettono di individuare legittimamente se una spesa è quantificabile come spesa di rappresentanza. A tal fine il Consiglio Comunale, con deliberazione di C.C. n. 30 del 28.11.2013, ha approvato apposito regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza.
Relazioni pubbliche	L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base dell'art. 1, comma 4, della legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" secondo cui "sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero e volte a conseguire: ➢ l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; ➢ la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; ➢ la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente"
Pubblicità	L'attività ricognitoria delle spese di pubblicità è stata effettuata sulla base delle spese che vengono comunicate annualmente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferite all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione riferite ad attività non obbligatorie. Sono pertanto state escluse le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di concorso pubblici e le pubblicazioni delle gare di appalto.
Convegni e mostre	L'attività ricognitoria delle spese è stata effettuata sulla base delle spese sostenute per l'organizzazione di convegni e mostre a qualsiasi titolo svolte.
Sponsorizzazioni	L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando come sponsorizzazione quella spesa derivante da contratti onerosi a prestazioni corrispettive, cui, a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico a una manifestazione, l'ente eroga una somma di denaro. Si richiama il Parere n. 1075/2010 della Sez. Regionale di controllo della Corte dei Conti

	Lombardia nel quale viene ritenuto che i contributi alle associazioni non rientrano nelle sponsorizzazioni.
Missioni	L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto ed alloggio di dipendenti ed amministratori per le missioni effettuate per conto dell'ente. Nono sono state considerate le spese di viaggio del personale in convenzione per il trasferimento da una sede all'altra in quanto non sono considerate, a livello contrattuale, spese di missione dell'ente.
Attività di formazione	L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla direttiva n. 10/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica secondo cui tali tagli riguardano attività esclusivamente formative, intendendosi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning. Sono state escluse dal taglio: - i processi "non strutturati nei termini della formazione" quali, ad esempio, la reingegnerizzazione dei processi e dei luoghi di lavoro, il tutoring, il mentoring e l'affiancamento; - le azioni formative finanziate con i fondi strutturali dell'U.E.; - l'attività di formazione di cui alla Legge 190/2012 in quanto, come espresso dalla Corte dei Conti Emilia Romagna con parere 276/2013 del 20 novembre 2013, l'attività di formazione per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha carattere obbligatorio, e stante l'assenza di discrezionalità circa l'autorizzazione della spesa relativa, nella fattispecie sia fuori dall'ambito applicativo di cui al comma 13 dell'art. 6 del D.L. 78/2010
Spese autovetture	L'attività ricognitoria ha riguardato le spese per l'acquisto, manutenzione, noleggio e buoni taxi delle auto, escluse quelle per servizi istituzionali, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per servizi sociali e sanitari volti a garantire i livelli essenziali di assistenza.

Preso atto della tabella, redatta dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Amministrativa, relativa ai tagli da effettuare ai sensi della normativa sopra richiamata per l'anno 2015, come depositata tra gli allegati al bilancio di previsione 2015;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b della Legge n. 213/2012;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge:

DELIBERA

1) Di prendere atto della ricognizione delle spese oggetto di taglio, così come previsto dal D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

2) Di prendere atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione dell'anno 2015 e seguenti, nonché i relativi impegni di spesa, dovranno rispettare i limiti imposti dalle disposizioni vigenti nel tempo in materia di riduzione delle spese.

3) Di demandare ai Responsabili di Area, ciascuno per quanto di competenza, il rispetto degli obblighi di riduzione del contenimento delle spese previsti dalle vigenti disposizioni, nonché quelle che potranno essere emanate nel corso dell'anno 2015, tenuto conto del mutevole quadro normativo di riferimento.

4) Di trasmettere copia del presente atto al Revisore dei conti.

Quindi, al fine di dare corso al provvedimento senza ulteriore indugio, lo dichiara con votazione unanime favorevole immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L.

(razionalizzazione spesa 2015)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE ..... IL SEGRETARIO COMUNALE .....

COMUNE DI CHIURO (SONDRIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 10 LUG. 2015 al 25 LUG. 2015 ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Chiuro, 10 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE .....

COMUNE DI CHIURO (SONDRIO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

☒ **è stata dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

☐ **diverrà esecutiva** dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Chiuro, 10 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE .....

COMUNE DI CHIURO (SONDRIO)

COMUNE DI CHIURO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE/~~CONSIGLIO COMUNALE~~

N. 146 **DEL** - 6 LUG. 2015

OGGETTO: RICOGNIZIONE VINCOLI IMPOSTI DAL LEGISLATORE IN MATERIA DI RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 2015

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

☑ Si esprime parere **favorevole/~~contrario~~** in merito alla regolarità contabile (Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come integrato dall'art. 3, comma 1, lettera b, del D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012)

……...

……...

……...

☐ La spesa di euro _____ è stata prevista all'intervento _____ (cap. _____) gestione competenza/residui del bilancio di previsione 2015 (Art. 153, 5° comma, del D.Lgs. n. 267/2000).

Imp. n. _____ Sub. Imp. n. _____

Il Responsabile dell'Area Economica finanziaria
e Amministrativa
Patrizia Fancoli

Chiuro, - 6 LUG. 2015 _____

COMUNE DI CHIURO (SO)

****

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☐ Si esprime parere **favorevole/contrario** in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area ……

Chiuro, _____ _____